



**Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
I.R.C.C.S.**

DIREZIONE GENERALE			
REGOLAMENTO			
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008			
		pag. 1	di 23
Codice	I_DG_R01		
Revisione	00		
Data approvazione	30/08/2023		
Data entrata in vigore	Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 14/09/2023		
Iniziativa	Direttore Generale - Patrizia Benini		
Redazione	Gruppo di lavoro coordinato da:		
	RSPP - Nadia Giordano _____ Risk Manager - Ketti Ottolitri _____		
Verifica	Direttore Amministrativo - Francesco Favretti _____		
	Direttore Sanitario - Anna Maria Saieva _____		
	Direttore Scientifico - Vincenzo Bronte _____		
Approvazione	Direttore Generale - Patrizia Benini _____		
Distribuzione	Direttori/Responsabili, Preposti		
Responsabile di processo	Servizio Prevenzione e Protezione		
Parole chiave	81/2008, Sicurezza, Ambiente, lavoro, Preposto, Lavoratore, Dirigente, DVR, Valutazione, Rischi		
Requisiti/Standard	AU	ISO	OECD
	GEN.SAN.AU.315.41	7.1.4	Standard 1.7

Il presente documento è proprietà dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e ne è vietata ogni forma di divulgazione non espressamente autorizzata

Sommario

Art. 1 - Scopo e campo di applicazione.....	3
Art. 2 - Riferimenti.....	3
Art. 3 - Riepilogo delle revisioni.....	4
Art. 4 - Gruppo di lavoro.....	4
Art. 5 - Termini, definizioni e abbreviazioni.....	5
Art. 6 - Compiti e responsabilità.....	6
Art. 6.1 - Il Datore di lavoro.....	6
Art. 6.2 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e DUVRI.....	7
Art. 6.3. - Dirigenti.....	7
Art. 6.3.1. - Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale.....	8
Art. 6.3.2 - Dirigenti incaricati di fornire servizi trasversali.....	10
Art. 6.3.2.1 - Dirigente UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali.....	10
Art. 6.3.2.2 - Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.....	11
Art. 6.3.2.3 - Responsabile Servizio di Ingegneria Clinica.....	11
Art. 6.3.2.4 - Direttore UOC Farmacia.....	12
Art. 6.3.2.5 - Direttore UOC Gestione Risorse Umane.....	12
Art. 6.3.2.6 - Responsabile Ufficio formazione.....	13
Art. 6.3.2.7 - Responsabile UOSD Professioni Sanitarie.....	13
Art. 6.3.2.8 - Risk Manager.....	13
Art. 6.3.2.9 - Dirigente Ufficio Accreditamenti e riconoscimento IRCCS.....	13
Art. 6.3.3 - Direttore UOC Direzione Medica e Direttori di Dipartimento.....	14
Art. 6.4 - Preposti.....	14
Art. 6.5 - Lavoratori.....	15
Art. 6.6 - Organizzazione della prevenzione.....	16
Art. 6.6.1 - Servizio di Prevenzione e Protezione e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.....	16
Art. 6.6.2 - Medico Competente ed Autorizzato.....	17
Art. 6.6.3 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.....	20
Art. 6.6.4 - Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio.....	21
Art. 6.6.5 - Addetti Emergenze e Primo Soccorso.....	21
Art. 6.6.6 - Esperto in Radioprotezione.....	21
Art. 6.6.7 - Specialista in Fisica Medica.....	21
Art. 6.6.7 - Esperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica.....	22
Art. 6.6.8 - Addetto Sicurezza Laser.....	22
Art. 6.6.9 - Riunione periodica.....	22
Art. 7 - Disposizioni finali.....	23

Art. 1 - Scopo e campo di applicazione

L'importanza della gestione integrata delle sicurezze aziendali (sicurezza dei pazienti e degli operatori, degli ambienti e delle attrezzature di lavoro) è concetto ampiamente condiviso nell'ambito della progettazione e della strutturazione del più ampio processo di risk management in sanità. In effetti, le peculiarità delle attività assistenziali che si svolgono nelle strutture sanitarie collocano questa attività lavorativa tra quelle nelle quali il "fattore umano" e l'intensità tecnologica assumono un aspetto preminente. Ciò è determinato dalla sistematica e stretta interrelazione tra il paziente e l'operatore, dalla elevata componente manuale delle attività, dalla complessità organizzativa.

Di seguito gli ambiti nei quali sicurezza degli operatori e del paziente s'incontrano:

- la gestione dell'emergenza, i provvedimenti che il Datore di lavoro deve prendere debbono tenere conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro (art. 43, comma 1, lettera e) e art. 45, comma 17;
- l'installazione delle attrezzature di lavoro e alla formazione sul loro uso, esse "devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone" (l'allegato 6, punto 1.18); la formazione deve essere tale da "consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone" (art. 73, comma 49);
- le modalità operative al fine di prevenire le cadute accidentali;
- la prevenzione della trasmissione di malattie infettive (es. tubercolosi, scabbia, ecc.);
- le aggressioni a danno degli operatori sanitari che si rappresenta come evento sentinella.

Il presente Regolamento, in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. n.81/2008 ha lo scopo di:

- disciplinare gli adempimenti che in forza di legge sono di competenza dei soggetti aziendali in relazione alle qualifiche rivestite ed i poteri in concreto esercitati: Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Medico Autorizzato, Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza, Esperto di Radioprotezione, Responsabile Tecnico per la Sicurezza Antincendio;
- assicurare una articolazione delle funzioni chiara, comprensibile ed efficace ed individuare le figure, i ruoli e le responsabilità;
- implementare la comunicazione interna e diffondere la cultura della sicurezza e la tutela della salute con l'obiettivo di rendere partecipi tutti i lavoratori a seconda del ruolo e responsabilità;
- migliorare la comunicazione esterna in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro verso utenti, fornitori e collaboratori.

Il presente Regolamento concorre, unitamente a tutti gli altri documenti di sicurezza aziendali ed a tutte le misure adottate, all'attuazione del sistema aziendale di cui all'art. 30 del D.lgs. 81/2008.

Il presente Regolamento si applica a tutti i soggetti e i processi dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS.

Art. 2 - Riferimenti

Normativa	Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117."
	Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
	Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e s.m.i. "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio- sanitarie e sociali"
	DGR n. 2266 del 31/12/2016 "Recepimento e applicazione dell'allegato sub A dell'Intesa Stato-Regioni del 19.2.2015 (rep. n.32/CSR) in parziale sostituzione della DGR n. 2501 del 6 agosto 2004. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002."

Il presente documento è proprietà dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e ne è vietata ogni forma di divulgazione non espressamente autorizzata

Atti	Deliberazione del Direttore Generale n. 668 del 8/10/2020 "Approvazione definitiva dell'Atto aziendale. Presa d'atto del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 101 del 28 settembre 2020" e s.m.i.
Requisiti/standard	Autorizzazione all'esercizio: GEN.SAN.AU.315.41 - Coinvolgimento del personale per la sicurezza della struttura e dell'ambiente di lavoro (conoscenza delle modalità di attivazione delle procedure e degli interventi)
	ISO 9001:2015: 7.1.4 - L'organizzazione deve determinare, mettere a disposizione e mantenere l'ambiente necessario per il funzionamento dei suoi processi e per conseguire la conformità dei prodotti e servizi.
	OECI: Standard 1.7: 1. CORE There is a dedicated unit or department responsible for the quality system. 2. There is a quality management system based upon continuous quality improvement and risk based thinking and promoted by the line management 3. The quality management system contains risk management (prospective risk assessment and prevention). 4. The quality management system contains safety management for patients, employees and visitors.

Art. 3 - Riepilogo delle revisioni

Revisione	Data approvazione	Oggetto della revisione
00	30/08/2023	Prima approvazione

Art. 4 - Gruppo di lavoro

L'attività di redazione si è svolta in un arco temporale ampio pertanto l'elenco sottoriportato si riferisce solamente ai componenti del Gruppo di Lavoro che hanno collaborato alla redazione finale del presente documento.

COGNOME E NOME	RUOLO	UOO/SERVIZIO/STRUTTURA
Cacco Massimo	Responsabile	UOSD Professioni Sanitarie
Cappelletto Alessandra	Direttore	UOC Direzione Medica
Casotto Arianna Gabriella	Direttore	UOC Affari Generali
Cercenà Marco	Dirigente	Ufficio Accreditamenti e riconoscimento IRCCS
Ciaglia Filippo	Dirigente	UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali
Coppola Marina	Direttore	Dipartimento Oncologia Traslazionale e Servizi
Facchin Stefania	Referente	Ufficio Formazione
Giordano Nadia	RSPP	Servizio Prevenzione e Protezione
Maccà Isabella	Medico Competente	Medicina Preventiva
Marcuzzo Giorgio	Medico Competente	Medicina Preventiva
Ottolitri Ketti	Risk Manager	Direzione Sanitaria
Paiola Monica	Direttore	UOC Gestione Risorse Umane
Pausco Marta	Direttore	UOC Fisica sanitaria (Esperto in Radioprotezione)
Panagiotakopoulou Sofia	Ingegnere clinico	UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Pilati Pierluigi	Direttore	Dipartimento Chirurgie Oncologiche
Pipitone Francesca	Titolare di incarico organizzativo	Dipartimento Oncologia traslazionale e Servizi
Sanco Riccardo	RLS	UOS Medicina Nucleare
Scapellato Maria Luisa	Medico Competente	Medicina Preventiva
Tasca Stefano	ASPP esterno	Servizio Prevenzione e Protezione

Il presente documento è proprietà dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e ne è vietata ogni forma di divulgazione non espressamente autorizzata

Tiatto Paola	Titolare di incarico organizzativo	Dipartimento Chirurgie Oncologiche
Valeri Antonio	Medico Autorizzato	Medicina Preventiva
Zagonel Vittorina	Direttore	Dipartimento Oncologia
Zanandrea Maria	Direttore	UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Art. 5 - Termini, definizioni e abbreviazioni

Addestramento	Complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e procedure di lavoro.
ASPP	Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione.
ASL	Addetto Sicurezza LASER
CPI	Certificato Prevenzione Incendi
DL	Datore di lavoro
DG	Direttore Generale
D.lgs.	Decreto Legislativo
DVR	Documento di Valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito della organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzato ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
AE	Addetti Emergenze
APS	Addetti Primo Soccorso
ERP	Esperto di Radioprotezione
ERSRM	Esperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica
Formazione	Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale, conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
Informazione	Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
MA	Medico Autorizzato
MC	Medico Competente
Prevenzione	Insieme delle disposizioni o misure necessarie - anche secondo le particolarità del lavoro, dell'esperienza e della tecnica - per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno (D.lgs. 81/2008)
Protezione	Insieme delle misure intese a ridurre l'entità dei danni conseguenti all'evento
RSPP	Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
RTSA	Responsabile Tecnico per la Sicurezza Antincendio
RLS	Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza
RUP	Responsabile Unico del Procedimento
SGS	Sistema Gestione Sicurezza
SPP	Servizio Prevenzione e Protezione
SFM	Specialista in Fisica Medica
TU	Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
UOC	Unità Operativa Complessa
UOSD	Unità Operativa Semplice Dipartimentale
UOS	Unità Operativa Semplice

Il presente documento è proprietà dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e ne è vietata ogni forma di divulgazione non espressamente autorizzata

Art. 6 - Compiti e responsabilità

Art. 6.1 - Il Datore di lavoro

Il Direttore Generale svolge le funzioni di "Datore di lavoro" ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Al Datore di lavoro fanno capo tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal TU per la sicurezza sul lavoro.

Attribuzioni del Datore di lavoro di cui all'art 17 del D.lgs. 81/2008 non delegabili:

1. La valutazione di tutti i rischi con approvazione del documento di cui all'art 28 del D.lgs. 81/2008 (D.V.R., documento di valutazione dei rischi) da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente nei casi di cui all'art 41, del Medico Autorizzato, dell'Esperto di Radioprotezione ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 101/2020 con la collaborazione dei Direttori Responsabili di UOC/UOSD per quanto riguarda il rischio presente nelle UOC/UOSD di rispettiva competenza, anche ai sensi dell'art. 6 del citato decreto.
2. La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

In ordine al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute prefissati, rimangono in capo al DL i seguenti adempimenti:

- l'approvazione di adeguate misure di protezione e prevenzione e delle attività proposte dal RSPP, Dirigenti, ecc;
- la designazione degli Addetti al SPP, previa consultazione degli RLS, e l'assegnazione degli strumenti e delle risorse per il funzionamento di detto servizio;
- la nomina del MC per lo svolgimento delle attività di Sorveglianza Sanitaria e per gli altri compiti previsti dalla normativa vigente;
- la designazione dell'Esperto di Radioprotezione e del Medico Autorizzato;
- l'individuazione, previa consultazione dei RLS, dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza;
- la designazione del Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA);
- l'approvazione dei Piani di emergenza, formazione e addestramento del personale incaricato per la gestione delle emergenze;
- la fornitura ai lavoratori dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale;
- gli obblighi di informazione;
- gli obblighi di formazione in materia di radioprotezione;
- l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Il Datore di lavoro provvede all'adempimento dei propri obblighi avvalendosi delle strutture aziendali nonché di supporti esterni.

Il Direttore Generale, nella sua veste di Datore di lavoro, può delegare, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 81/2008, le funzioni in materia di sicurezza, con esclusione di quanto previsto dall'art.17.

Ai fini dell'adempimento di tutti gli obblighi per i quali non è espressamente esclusa la delega di funzione, il Datore di lavoro può delegare alcune funzioni a uno o più soggetti, Dirigenti o Preposti per la sicurezza, in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 del decreto 81/2008, con le modalità ed alle condizioni di cui al medesimo articolo.

Le funzioni delegabili sono (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- nomina del Medico Competente;
- formazione e informazione dei lavoratori;
- nomina degli addetti alle emergenze e al primo soccorso sul luogo di lavoro;
- adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII del DM 10 marzo 1998;
- elaborazione del DUVRI, ovvero il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Inferenze;

Il presente documento è proprietà dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e ne è vietata ogni forma di divulgazione non espressamente autorizzata

- delega gli adempimenti collegati alle comunicazioni all'INAIL al Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane che a sua volta potrà sub-delegare l'accesso a servizi specifici (es. RSPP: delegato alla tenuta del registro agenti biologici; MC: delegati alla tenuta del registro cancerogeni).

La delega di funzione non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e deve ottemperare alcune prescrizioni:

- esistenza di un atto scritto con data certa che certifichi la delega;
- che il delegato presenti tutti i requisiti di esperienza e professionalità necessari per ricoprire l'obbligo delegato;
- conferimento al delegato di tutti i poteri di gestione e organizzazione richiesti per svolgere la funzione di delega;
- che venga conferita al delegato l'autonomia di spesa necessaria per svolgere la funzione di delega;
- accettazione della delega da parte del delegato mediante un documento di delega.

Il Direttore Generale vigila in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni ad esso attribuite.

Art. 6.2 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e DUVRI

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), svolge, su delega del Datore di Lavoro, i compiti previsti dall'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008 quale soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

In particolare è responsabile dell'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento, compilato nelle singole sezioni dalla figura responsabile dello specifico ambito, sottoscritto dal RUP e successivamente dal Legale Rappresentante o dalla figura da esso delegata, è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

A tale scopo, per singolo ambito di competenza, collaborano con il RUP, compilando le relative sezioni del DUVRI, le figure preposte alla sicurezza, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, l'Esperto di Radioprotezione, il Dirigente della UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali.

Art. 6.3. - Dirigenti

Si definiscono "Dirigenti" persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuano le direttive del Datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

I Dirigenti rivestono, per quanto riguarda le misure di tutela della salute dei lavoratori funzioni proprie con responsabilità diverse ed articolate a seconda dei diversi ruoli. Una prima distinzione viene espressa tra Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale esposto a rischi e Dirigenti preposti a fornire servizi trasversali che, in via sostanziale o secondaria, influiscono sulla sicurezza di altre unità operative. Un'ulteriore distinzione viene operata in considerazione delle gerarchie organizzative dell'Istituto.

Si distinguono pertanto:

- a. Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale (Direttori/Responsabili di UOC/UOSD/UOS), nell'ambito delle competenze e dell'autonomia e della responsabilità delle risorse attribuite;
- b. Dirigenti che sono incaricati di fornire servizi trasversali per la salute e sicurezza dei lavoratori. Oltre ad avere responsabilità diretta del personale ad essi subordinato, rivestono funzioni peculiari in materia di sicurezza nell'ambito delle quali danno attuazione, ciascuno per le proprie attribuzioni, alle decisioni del Direttore Generale;
- c. Responsabili di Strutture Aziendali: il Direttore della UOC Direzione Medica e i Direttori di Dipartimento svolgono funzioni di organizzazione e coordinamento di adempimenti relativi alle misure di prevenzione da adottare, non sostituendosi ai compiti dei Dirigenti di Unità Operativa o di Servizi afferenti alla struttura da loro diretta.

Ai Dirigenti aziendali suddetti compete la responsabilità in ordine all'adozione delle misure generali e speciali di tutela di cui al D.lgs. 81/2008, nell'ambito delle strutture e funzioni ad essi assegnate in gestione, nonché il

Il presente documento è proprietà dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e ne è vietata ogni forma di divulgazione non espressamente autorizzata

compito di garantire che il sistema aziendale di gestione della sicurezza venga applicato e mantenuto adeguatamente. Per l'adempimento di detti compiti e funzioni ai Dirigenti viene riconosciuta una adeguata autonomia e potere-dovere decisionale in merito alle funzioni di valutazione, informazione, formazione, organizzazione (disposizioni, procedure, divieti) e di verifica e controllo delle attività, al fine di assicurare una idonea prevenzione e protezione sul lavoro nelle strutture ad essi assegnate.

Il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo e il Direttore Scientifico rivestono la qualifica e svolgono le funzioni di Dirigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 lettera d) del D.lgs. 81/2008 nell'ambito della struttura di cui all'incarico conferito, in quanto soggetti che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del Datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Essi vigilano inoltre sull'osservanza degli obblighi di competenza da parte dei Dirigenti delle Unità dell'Area che ad essi afferiscono.

I Direttori di Dipartimento svolgono funzioni di coordinamento e di collegamento informativo con e tra i Direttori Responsabili di UOC/UOSD/UOS afferenti al Dipartimento, ai fini dell'adempimento da parte di questi ultimi dei rispettivi obblighi. Gli stessi rivestono la qualifica e svolgono le funzioni di Dirigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 lettera d) del D.lgs. 81/2008 nell'ambito della struttura di cui all'incarico conferito.

RUOLO	FUNZIONE
DIRETTORE SANITARIO	Dirigente
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Dirigente
DIRETTORE SCIENTIFICO	Dirigente
DIRETTORE UOC DIREZIONE MEDICA	Dirigente
DIRETTORI DI DIPARTIMENTO	Dirigente
DIRETTORI/RESPONSABILI UOC/UOSD/UOS	Dirigente

Si distinguono pertanto:

- Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale;
- Dirigenti che sono incaricati di fornire servizi trasversali;
- Direttore UOC Direzione Medica e Direttori di Dipartimento.

Art. 6.3.1. - Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale

I compiti specifici sono:

- scegliere le attrezzature e le tecniche di lavoro, tenendo presente la salute e la sicurezza dei lavoratori, consultandosi preventivamente con il SPP e, quindi, fissando procedure di lavoro sicuro;
- predisporre, coadiuvati se necessario dal SPP, procedure di lavoro sicuro da portare a conoscenza degli operatori;
- utilizzare i locali di lavoro affidati in conformità all'idoneità d'uso per gli stessi segnalata;
- collaborare con il SPP all'individuazione e valutazione dei rischi presenti nelle strutture da loro dirette;
- comunicare preventivamente al SPP ogni variazione delle attività svolte, o degli agenti biologici, delle sostanze chimiche o delle attrezzature utilizzate che siano suscettibili di incrementare o comunque variare il livello di rischio;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- richiedere la collaborazione dei Preposti per le attività della sicurezza sul lavoro e, più in generale, per le attività di tutela della salute dei lavoratori;
- informare, formare e addestrare, con la collaborazione dei Preposti, i Lavoratori sui rischi connessi alle attività specifiche dei luoghi di lavoro posti sotto la loro responsabilità;

Il presente documento è proprietà dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e ne è vietata ogni forma di divulgazione non espressamente autorizzata

- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- provvedere, coadiuvato dai Preposti e sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, affinché i lavoratori abbiano a disposizione i mezzi di protezione necessari;
- richiedere che vengano osservate da parte dei singoli Lavoratori, le norme e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei dispositivi di protezione individuale e collettiva messi a loro disposizione, nonché l'uso della segnaletica di avvertimento e di sicurezza;
- assegnare le mansioni ai Lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, vigilando affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità, avvalendosi dei Preposti e applicando le procedure specifiche;
- prendere le appropriate misure affinché soltanto i Lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone o alle lavorazioni che espongono ad un rischio grave e specifico, limitandone il numero al minimo indispensabile;
- proporre per la designazione i Lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, sentiti i Preposti;
- collaborare all'adozione dei provvedimenti atti ad evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- segnalare al SPP gli incidenti che hanno indotto condizioni di pericolo per i Lavoratori;
- garantire l'applicazione di tutte le misure generali di tutela per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, oltre alle misure specifiche per i rischi normati nell'ambito del D.lgs. 81/2008;
- fornire al SPP le informazioni in merito alla natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, la descrizione delle apparecchiature, dei dispositivi medici e dei processi produttivi, le eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza;
- collaborare con il Datore di lavoro, con il RSPP e il MC ai fini della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa nelle UOC/UOSD/UOS di rispettiva competenza, della definizione delle misure di prevenzione e protezione e dei programmi delle misure per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; a tali fini forniscono al RSPP e al MC le informazioni necessarie, segnalano le modifiche dei processi produttivi o della organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, e comunque tutte le circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio e sulla sua rielaborazione ed aggiornamento. I Direttori di UOC/UOSD/UOS provvedono a tale adempimento per tutti i rischi, indipendentemente dalla natura e dal livello di rischio, fermo restando l'obbligo di assicurare l'osservanza degli adempimenti imposti specificamente dalla normativa vigente, ivi compreso ma non solo il D.lgs. n. 101/2020;
- designare, su delega del Datore di lavoro, preventivamente i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza; ai fini della verifica del possesso e del mantenimento dei titoli da parte dei lavoratori designati, i Direttori si avvalgono della UOC Gestione Risorse Umane e dell'Ufficio Formazione;
- informare al più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione, anche in conformità di quanto valutato dal SPP e a quanto previsto nei piani di emergenza aziendale;
- richiedere, anche attraverso i Preposti individuati e formati ai sensi della vigente normativa, l'osservanza da parte dei singoli Lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei Dispositivi di Protezione individuale messi a loro disposizione, ivi comprese le disposizioni e direttive.

- sorvegliare, anche attraverso i Preposti che le attrezzature siano utilizzate in conformità alle istruzioni del fabbricante, garantendone l'idonea manutenzione;
- assicurare, in collaborazione con l'Ufficio Formazione, che i Preposti ricevano la formazione e l'informazione previsti dalla normativa vigente.

Art. 6.3.2 - Dirigenti incaricati di fornire servizi trasversali

Oltre ad avere responsabilità diretta del personale ad essi subordinato, rivestono funzioni peculiari in materia di sicurezza nell'ambito delle quali danno attuazione, ciascuno per le proprie attribuzioni, alle decisioni del Direttore Generale, i Dirigenti per la sicurezza incaricati di fornire servizi trasversali di seguito elencati:

- Responsabile UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali;
- Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
- Responsabile Servizio di Ingegneria Clinica;
- Direttore UOC Farmacia;
- Direttore UOC Gestione Risorse Umane;
- Responsabile Ufficio formazione;
- Responsabile UOSD Professioni Sanitarie;
- Risk Manager;
- Dirigente Ufficio Accreditamenti e riconoscimento IRCCS.

Art. 6.3.2.1 - Dirigente UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali

- ottiene e conserva la documentazione relativa agli edifici ed agli impianti prevista dalla normativa vigente (es. ascensori, impianti elettrici, recipienti in pressione, CPI, ecc);
- collabora con SPP alla stesura dei piani di emergenza aziendali da sottoporre al Direttore Generale;
- collabora con il SPP per aggiornamenti relativi a planimetrie e vie di esodo dovute ad aggiornamenti normativi, variazioni planimetriche, gestionali o in generale inerenti alla sicurezza;
- progetta gli ambienti di lavoro (nuovi edifici e ristrutturazioni), secondo le norme di igiene e sicurezza del lavoro;
- attua gli interventi strutturali ed impiantistici secondo il programma approvato dalla Direzione Generale, provvedendo affinché i locali di lavoro, gli impianti e le attrezzature siano adeguati alle norme di igiene e sicurezza del lavoro, alle linee guida per l'edilizia sanitaria ed ospedaliera e alle norme tecniche specifiche;
- sovrintende alla manutenzione degli immobili e degli impianti;
- gestisce gli adempimenti relativi ai lavori di costruzione in appalto di propria competenza, curando l'applicazione;
- collabora, fornendo gli elementi tecnici per la valutazione dei rischi, con il SPP e/o con gli altri Servizi competenti, all'individuazione ed alla valutazione dei fattori di rischio correlati all'esercizio delle strutture e degli impianti e all'individuazione delle relative misure di prevenzione e di protezione, definendo inoltre fattibilità e stima dei costi e dei tempi di esecuzione degli interventi (lavori) da eseguire per eliminare o ridurre i rischi, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/2008;
- produce/raccoglie e custodisce la certificazione di competenza prevista dalla legge relativa alla sicurezza di impianti e strutture e provvede alla tenuta di tale documentazione; ove l'adeguatezza delle strutture e degli impianti sia attestata da documentazione specifica (certificato di conformità di impianti elettrici, di condizionamento, ascensori, agibilità dei locali ecc.), tale documentazione costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi, secondo il D.lgs. 81/2008;
- garantisce la continuità e l'adeguatezza delle forniture di acqua, energia, gas e gas medicali, secondo le procedure aziendali; qualora uno di questi servizi sia in appalto a terzi, deve provvedere all'applicazione delle procedure aziendali previste, in attuazione all'art. 26 del D.lgs. 81/2008.
- provvede alla valutazione dei rischi, in relazione agli appalti di lavori, servizi e forniture, affidati ad imprese e lavoratori autonomi, compilando la relativa sezione, per le parti di competenza, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008 avente ad oggetto le misure di prevenzione adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il presente documento è proprietà dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e ne è vietata ogni forma di divulgazione non espressamente autorizzata

Art. 6.3.2.2 - Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

- È responsabile della procedura in ordine all'acquisto di macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale e collettivi conformi ai requisiti di sicurezza, secondo le indicazioni degli uffici/soggetti competenti;
- prevede l'obbligo, nei capitolati d'oneri, che le ditte appaltatrici adempiano a quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e, in seguito all'aggiudicazione, gestisce gli adempimenti relativi ai servizi in appalto di propria competenza, curando l'applicazione dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, in collaborazione con il SPP;
- a seconda degli incarichi di acquisto, acquisisce le schede di sicurezza dei prodotti chimici dallo stesso acquistati e ne assicura la distribuzione, per quanto di competenza, agli utilizzatori finali e al RSPP per la Valutazione dei Rischi;
- prevede l'obbligo, nei capitolati d'oneri, che le ditte concorrenti, nel formulare la propria offerta, tengano conto degli aspetti legati alla sicurezza ed alla salute degli operatori (destinatari dei beni e/o servizi), secondo quanto previsto dall'art 26 del D.lgs. 81/2008, valutando l'offerta ricevuta e verificandone la rispondenza alla normativa in materia di sicurezza, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con le altre strutture Aziendali coinvolte;
- prevede l'obbligo, nei capitolati d'oneri, che le ditte aggiudicatrici provvedano affinché i beni e le attrezzature acquistate siano corredati delle certificazioni e marcature obbligatorie, nonché dei manuali d'uso e manutenzione e si accerta della presenza delle certificazioni e della consegna dei manuali d'uso e manutenzione;
- prevede, se necessario, nei contratti di acquisto di beni, la richiesta alle ditte fornitrici di moduli formativi per gli operatori sul corretto utilizzo dei beni forniti.
- acquista i Dispositivi di Protezione Individuale per l'intero Istituto, evade le richieste di consegna dei DPI provenienti dai Direttori/Responsabili di UOC/UOSD/UOS;
- predispone la richiesta di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008 avente ad oggetto le misure di prevenzione adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze compilando le sezioni di competenza;
- valorizza i costi per la sicurezza in termini economici a seguito della valutazione dei rischi ad opera dei soggetti preposti a tale attività.

Art. 6.3.2.3 - Responsabile Servizio di Ingegneria Clinica

- Cura la gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali;
- trasmette ai Dirigenti e Preposti i manuali tecnici ricevuti dal produttore ed evidenzia alla struttura aziendale le competenze per la formazione e al Dirigente la necessità di addestramento specificamente richiesto per l'utilizzo di attrezzature;
- provvede, per gli impianti e le attrezzature sanitarie di sua competenza e in collaborazione con l'SPP, all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- assicura che le attrezzature sanitarie di sua competenza siano adeguate ai sensi del D.lgs. 81/2008, sia al momento della fornitura e installazione, sia nel tempo, a seguito di interventi necessari di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
- provvede per le attrezzature sanitarie di sua competenza all'individuazione delle caratteristiche di adeguatezza e/o rispondenza (anche in base alla direttiva macchine 2006/42/CE recepita da D.lgs. n. 17 del 27/01/2010).
- provvede ai collaudi di accettazione delle attrezzature sanitarie, prima dell'entrata in esercizio delle stesse nelle varie Unità Operative, accertando che siano corredati delle certificazioni e marcature obbligatorie, nonché dei manuali d'uso e manutenzione;
- verifica che le attrezzature siano utilizzate per le destinazioni d'uso indicate dai produttori e che siano collegate agli impianti di alimentazione secondo le prescrizioni normative vigenti;

- procura e/o predispone tutta la documentazione prevista per legge, relativa alla sicurezza delle attrezzature, e provvede alla tenuta di detta certificazione nel fascicolo tecnico di ogni singola attrezzatura;
- verifica in fase di avviamento che vengano effettuati da parte dei fornitori i moduli formativi per gli operatori sul corretto utilizzo delle attrezzature biomedicali fornite;
- svolge un ruolo attivo, per gli aspetti di competenza, nella gestione delle criticità delle attrezzature all'interno dello IOV
- collabora, per gli aspetti di competenza, con il RSPP e Risk Manager all'attività coordinata di gestione della sicurezza dei lavoratori ed altre persone e reciproco scambio di informazioni.
- propone annualmente al Datore di lavoro la programmazione dell'acquisizione/sostituzione delle strumentazioni elettromedicali;
- collabora alla valutazione dei rischi in relazione agli appalti di lavori, servizi e forniture, se di competenza, affidati ad imprese e lavoratori autonomi, finalizzata alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008 avente ad oggetto le misure di prevenzione adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Art. 6.3.2.4 - Direttore UOC Farmacia

- Acquisisce le schede di sicurezza dei prodotti chimici e chemioterapici (cancerogeni) e ne assicura la distribuzione agli utilizzatori finali e al RSPP;
- partecipa all'acquisto dei DPI di cui ha la gestione.

Art. 6.3.2.5 - Direttore UOC Gestione Risorse Umane

- Fornisce, al MC, al SPP, al Medico Autorizzato e all'Esperto di Radioprotezione le informazioni relative a tutto il personale (assunzioni, pensionamenti, trasferimenti, ecc.), per i provvedimenti che ne conseguono;
- fornisce per le medesime finalità ai suddetti soggetti le informazioni relative ai lavoratori assunti con normativa speciale;
- collabora per l'applicazione della normativa speciale inerente alle donne in gravidanza e puerperio;
- collabora con la Medicina preventiva e il Servizio prevenzione e protezione per la raccolta di informazioni richieste dall'INAIL in merito alle malattie professionali e infortuni;
- collabora per la gestione degli infortuni;
- collabora per la gestione delle denunce di malattie professionali;
- comunica tempestivamente all'INAIL le informazioni relative agli infortuni sul lavoro a fini assicurativi; comunica inoltre all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, con le modalità che verranno ulteriormente definite in fase applicativa;
- comunica all'INAIL i nominativi dei RLS di nuova elezione;
- all'atto della firma del contratto individuale informa il personale sulle modalità di consultazione del presente regolamento, ivi compresi i Direttori di Area, di UOC e di Responsabile di UOSD i quali assumono le responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori assegnati;
- comunica al RSPP i nominativi dei RLS;
- assicura che nel contratto individuale del Direttore di UOC e UOSD sia esplicitato che con la sottoscrizione dello stesso il Direttore assume, nell'esecuzione delle sue attività, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro con riguardo alle norme in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, e di delegato di funzioni rispetto alle norme in materia di gestione dei rifiuti ospedalieri e della radioprotezione, è responsabile in solido con il Direttore Generale (o con il Dirigente a ciò delegato) e con il Dirigente tecnico responsabile della sicurezza del lavoro e che a tale scopo emana le relative direttive che si impegna ad osservare e far osservare al personale medico e non medico della struttura.
- assicura che nel contratto individuale di incarico di Funzione Organizzativa sia esplicitato che con la sottoscrizione dello stesso il titolare dell'incarico assume le funzioni di Preposto;

Il presente documento è proprietà dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e ne è vietata ogni forma di divulgazione non espressamente autorizzata

- comunica tempestivamente al Servizio Prevenzione e Protezione il nominativo e relativa struttura di appartenenza dei Dirigenti per la sicurezza e dei Titolari di incarico di Funzione Organizzativa per l'aggiornamento dei relativi elenchi. Comunica altresì l'eventuale cessazione dell'incarico o modifica della struttura di appartenenza.

Art. 6.3.2.6 - Responsabile Ufficio formazione

L'Ufficio Formazione adempie agli obblighi di formazione, informazione ed addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, agli Accordi Stato-Regioni e alle altre norme e disposizioni applicabili anche secondo le necessità formative ed i programmi di informazione e formazione dei lavoratori proposti interlinea anche della collaborazione del RSPP.

Inoltre:

- invia i dati della formazione al SPP;
- assicura la rispondenza degli interventi formativi aziendali al programma di gestione per la sicurezza aziendale;
- raccoglie i fabbisogni formativi in tema di sicurezza provenienti dai servizi e dalle UUOO.

La formazione, secondo le necessità formative ed i programmi di informazione e formazione è rivolta alle seguenti figure: Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Addetti all'Emergenza, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Responsabile di Prevenzione e Protezione, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Art. 6.3.2.7 - Responsabile UOSD Professioni Sanitarie

- Fornisce al MC i nominativi dei lavoratori del comparto trasferiti e in assunzione allo scopo di accertarne l'idoneità alla mansione specifica;
- tiene conto del giudizio di idoneità espresso dal MC nella collocazione dei lavoratori del comparto;
- collabora per l'applicazione della normativa speciale inerente alle donne in gravidanza e puerperio;
- collabora all'organizzazione di specifiche iniziative formative a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nell'ambito del SGS.
- collabora con il SPP e con il MC, ai fini della redazione dei piani di emergenza aziendali.

Art. 6.3.2.8 - Risk Manager

La tutela della salute pubblica, passando dalla tutela sanitaria in senso stretto alla protezione delle strutture ospedaliere, del personale medico e sanitario in genere, non può prescindere da un approccio metodico alla gestione del rischio. Gli episodi di violenza nei confronti degli operatori che operano nelle strutture sanitarie sono considerati eventi sentinella, in quanto segnalano la presenza nell'ambiente di lavoro di situazioni di rischio e di vulnerabilità che richiedono l'adozione di opportune strategie di prevenzione e protezione dei lavoratori. Il Ministero della Salute ha emanato nell'aprile 2007 la Raccomandazione Ministeriale n. 8, denominata "Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari".

L'Ufficio Risk Management, in staff alla Direzione Sanitaria, promuove l'adozione e la messa in atto di un programma di prevenzione della violenza che comprendere le azioni di seguito riportate:

- diffondere una politica di tolleranza zero verso atti di violenza, fisica o verbale, nei servizi sanitari e assicurarsi che operatori, pazienti, visitatori siano a conoscenza di tale politica;
- incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi subiti e a suggerire le misure per ridurre o eliminare i rischi;
- facilitare il coordinamento con le Forze di Polizia o altri soggetti che possano fornire un valido supporto per identificare le strategie atte ad eliminare o attenuare la violenza nei servizi sanitari;
- assegnare la responsabilità della conduzione del programma a soggetti o gruppi di lavoro addestrati e qualificati e con disponibilità di risorse idonee in relazione ai rischi presenti;
- affermare l'impegno della Direzione Strategica per la sicurezza nelle proprie strutture.

Art. 6.3.2.9 - Dirigente Ufficio Accreditamenti e riconoscimento IRCCS

È incaricato di:

Il presente documento è proprietà dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e ne è vietata ogni forma di divulgazione non espressamente autorizzata

- collaborare con il DL, e tutti i servizi aziendali nell'applicazione delle azioni relative all'attuazione della L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento Istituzionale" con specifico riferimento ai requisiti relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- verificare la predisposizione e pubblicazione nel sito intranet aziendale dei documenti aziendali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo i principi del Sistema di Gestione Qualità Aziendale;
- collaborare con il DL, e tutti i servizi aziendali nell'applicazione delle azioni relative alle attività di misurazione, monitoraggio e controllo della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 6.3.3 - Direttore UOC Direzione Medica e Direttori di Dipartimento

Il Direttore della UOC Direzione Medica e i Direttori di Dipartimento svolgono funzioni di organizzazione e coordinamento di adempimenti relativi alle misure di prevenzione da adottare, non sostituendosi ai compiti dei Dirigenti di Unità Operativa o di Servizi afferenti alla struttura da loro diretta.

Spettano ai dirigenti sopra indicati, o a dirigenti dagli stessi delegati, le seguenti funzioni da svolgere nelle strutture di competenza:

- coordinamento complessivo delle attività finalizzate alla salute e alla sicurezza sul lavoro in relazione ai rischi individuati;
- valutazione dell'appropriatezza nell'utilizzo delle risorse finalizzate alla salute e alla sicurezza sul lavoro, in collaborazione alle strutture specifiche (SPP, UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali, Servizio Ingegneria Clinica, UOSD Professioni Sanitarie, Risk Manager, ecc);
- sorveglianza sulla esecuzione dei servizi appaltati relativamente agli aspetti che possono incidere, direttamente e indirettamente, sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro;
- valutazione delle proposte di acquisizione di tecnologie (sanitarie e non) formulate dai dirigenti, anche relativamente agli aspetti che possono incidere, direttamente e indirettamente, sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro;
- sorveglianza sul mantenimento dei requisiti igienico-sanitari e sul corretto utilizzo degli spazi;
- collabora alla valutazione degli aspetti relativi a salute e sicurezza sul lavoro nell'elaborazione di documenti progettuali di tipo strutturale e organizzativo;
- adozione di misure organizzative, informative e di controllo necessarie alla rimozione dei disservizi che incidono sulla salute e sicurezza nell'area di competenza.

Inoltre, il Direttore della UOC Direzione Medica svolge compiti di attuazione e monitoraggio degli aspetti di igiene, con particolare riguardo alla prevenzione della trasmissione delle infezioni, unitamente all'organizzazione delle attività nell'ambito dell'emergenza, anche in relazione all'attuazione del programma delle misure di primo soccorso, di evacuazione e lotta antincendio all'interno delle strutture aziendali ospedaliere.

Art. 6.4 - Preposti

I Preposti per la sicurezza sono individuati nella figura dei titolari di incarichi di funzione organizzativa, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) del D.lgs. 81/2008, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico di funzione conferito o comunque concretamente esercitati, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, esercitando un funzionale potere di iniziativa.

In generale, il Preposto sovrintende ad un settore, reparto, servizio, etc., con funzioni di immediata supervisione del lavoro e di diretto controllo sulle modalità esecutive della prestazione, coordinando conseguentemente uno o più lavoratori.

È obbligo dei Preposti:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di lavoro e Dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non

Il presente documento è proprietà dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e ne è vietata ogni forma di divulgazione non espressamente autorizzata

- conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del Lavoratore e informare i superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, imminente e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi imprevedibili che si possono verificare, dandone immediata ed esauriente informazione al proprio Dirigente e al SPP;
 - segnalare tempestivamente al Dirigente di riferimento sia la deficienza dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate;
 - collaborare, con il SPP e con le altre figure aziendali di riferimento, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi;
 - rendere edotti i Lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti e provvedere affinché i singoli Lavoratori osservino le norme interne, usino i dispositivi di protezione loro forniti e usino correttamente i dosimetri loro assegnati.
 - provvedere alla formazione, informazione e addestramento dei Lavoratori a loro affidati in ordine alle procedure di lavoro, al corretto impiego delle attrezzature e delle sostanze, alle misure di prevenzione e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - frequentare gli appositi corsi di formazione organizzati dal Datore di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per le Unità operative dove non sia presente un titolare di funzione organizzativa, sarà compito del Direttore/Dirigente/Responsabile della stessa unità individuare la persona designata per questo incarico, mediante predisposizione di lettera di nomina, datata e firmata per accettazione, da conservarsi presso la propria struttura, dandone comunicazione al Servizio Prevenzione e Protezione che provvederà ad inserire il nominativo in apposito elenco, come previsto dall'art. 6.5.1.1 del presente regolamento.

L'elenco dei Preposti, secondo il D.lgs. 81/2008, in funzione dei compiti previsti, sarà aggiornato ad ogni variazione dal Servizio Prevenzione e Protezione.

Art. 6.5 - Lavoratori

Sono da intendersi persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione aziendale, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art 2 del D.lgs. 81/2008) e quindi a loro si applicano tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al decreto citato che sono a carico del Datore di lavoro (art 3 del D.lgs. 81/2008) "utilizzatore" o "ospitante".

Obblighi dei Lavoratori sono quelli indicati dall' art 20 del D.lgs. 81/2008 e di seguito elencati:

- contribuire, insieme al Datore di lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

Il presente documento è proprietà dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e ne è vietata ogni forma di divulgazione non espressamente autorizzata

- segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal Medico Competente.

Ai fini del D.lgs. 81/2008, sono equiparati ai lavoratori così definiti le seguenti categorie di soggetti:

- i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento o di borse di studio;
- l'allievo degli istituti di istruzione e universitari, lo specializzando e il partecipante ai corsi di formazione professionale, nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione;
- il volontario, come definito dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, c.d. "codice del terzo settore";
- il Lavoratore di cui al D.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468 e s.m.i., relativo alla disciplina dei lavori socialmente utili;
- i lavoratori in distacco, comando, assegnazione temporanea, missione/trasferta da altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali.

Il D.lgs. 81/2008 rafforza, rispetto alle normative precedenti, l'assunzione di responsabilità da parte del Lavoratore, affermando che *"ogni Lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di lavoro"*.

Art. 6.6 - Organizzazione della prevenzione

Secondo il D.lgs. 81/2008 è prevista l'istituzione obbligatoria di:

- Servizio di Prevenzione e Protezione e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Medico Competente ed Autorizzato;
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio;
- Addetti Emergenze e Primo Soccorso;
- Esperto in Radioprotezione;
- Specialista in Fisica Medica;
- Esperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica;
- Addetto Sicurezza Laser.

Art. 6.6.1 - Servizio di Prevenzione e Protezione e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

L'Atto aziendale prevede nell'ambito dell'organizzazione dell'Istituto il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) in staff alla Direzione Generale quale servizio interno istituito per l'attuazione delle politiche di sicurezza sul lavoro e per lo svolgimento dei compiti indicati nell'art. 33 del D.lgs. n. 81/2008.

Tale servizio è costituito dall'insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.lgs. n. 81/2008, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Il Responsabile è designato dal Direttore Generale previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il Responsabile del SPP, con la designazione, viene incaricato di coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, e risponde al DL Direttore Generale ai fini degli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008 e al presente Regolamento.

L'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.lgs. n. 81/2008.

Il SPP provvede:

- ad individuare i fattori di rischio, a valutarli e ad individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 del D.lgs. 81/2008 ed i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- provvede alla valutazione dei rischi, in relazione agli appalti di lavori, servizi e forniture, affidati ad imprese e lavoratori autonomi, compilando la relativa sezione, per le parti di competenza, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008 avente ad oggetto le misure di prevenzione adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.
- ad acquisire le informazioni sulla valutazione del rischio e le indicazioni di prevenzione in materia di radioprotezione dall'Esperto in Radioprotezione ai sensi del D.lgs. 101/2020 anche per i lavori/ servizi in appalto. Il documento dell'Esperto in Radioprotezione sarà inserito nel Documento di Valutazione dei Rischi.
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/2008;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D.lgs. 81/2008.
- a curare la tenuta degli elenchi dei Dirigenti e Preposti per la sicurezza e RLS i cui aggiornamenti dovranno tempestivamente pervenire ad ogni variazione dalla UOC Risorse Umane e dalla UOSD Professioni Sanitarie.

Il SPP collabora:

- con la UOC Direzione Medica, la UOSD Professioni Sanitarie, la UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali, RTSA, Esperti in radioprotezione e i Direttori Responsabili di UOC/UOSD, per quanto di competenza alla stesura dei piani di emergenza aziendali da sottoporre al Datore di lavoro per l'approvazione;
- con il Datore di lavoro, assieme al MC, al MA e all'Esperto di Radioprotezione, ai fini della elaborazione, dell'aggiornamento e della rielaborazione della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità; riceve ed elabora le informazioni e le segnalazioni ricevute a tale riguardo dai Direttori/Responsabili di UOC/UOSD;
- esprime parere sul tipo e caratteristiche dei DPI che devono essere messi a disposizione dei lavoratori in collaborazione con il MC, quando di sua competenza;
- segnala tempestivamente agli Uffici competenti e ai Dirigenti delle strutture interessate situazioni di pericolo grave ed immediato e comunque gli interventi ritenuti necessari per la sicurezza dei lavoratori.

Il SPP partecipa alla progettazione della formazione dei lavoratori nonché degli Addetti alle squadre di emergenza in collaborazione con l'ufficio formazione, che la realizza, con la collaborazione di altri soggetti e strutture aziendali o esterne.

Il SPP si può avvalere di professionisti ed esperti esterni eventualmente necessari per gli adempimenti imposti dalla normativa ai sensi dell'art. 31 comma 3 del D.lgs. 81/2008.

Art. 6.6.2 - Medico Competente ed Autorizzato

Il Medico Competente, in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.lgs. 81/2008, è nominato dal Direttore Generale, per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.lgs. 81/2008.

Il presente documento è proprietà dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e ne è vietata ogni forma di divulgazione non espressamente autorizzata

Il MC collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1 del D.lgs. 81/2008, con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi.

Il Direttore Generale nomina uno o più Medici Competenti; se sono nominati più di uno, viene individuato fra essi un medico con funzioni di coordinamento così come indicato dalla normativa.

I Medici Competenti sono organizzati in un Servizio incaricato di Sorveglianza Sanitaria, in staff alla Direzione Generale. Il ruolo e le funzioni sono definiti all'art. 25 del D.lgs. 81/2008. Collabora all'attuazione e valorizzazione di programmi di "promozione della salute".

Il Medico Competente:

- collabora con il Datore di lavoro e con il SPP, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, attenendosi alle modalità previste dall'art. 41 del D.lgs. 81/2008;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;
- cura la tenuta e l'aggiornamento periodico dei registri di esposizione a specifici fattori di rischio nei casi e secondo le modalità previste dalla legge;
- collabora con il DL e con i Dirigenti interessati, alla predisposizione del servizio di primo soccorso ai sensi della normativa vigente;
- consegna al Datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- consegna al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa di settore in materia di privacy, da parte del Datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni Lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.lgs. 81/2008, al Datore di lavoro, al RSPP, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del D.lgs. 81/2008 al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero della salute;
- espleta la sorveglianza sanitaria dei radio-esposti di categoria B dopo classificazione e relativa comunicazione da parte dell'Esperto in Radioprotezione al MC ed alla UOC Direzione Medica;
- i medici competenti che alla data di entrata in vigore D.lgs. 101/2020 svolgono l'attività di sorveglianza sanitaria sui lavoratori classificati esposti di categoria B possono continuare a svolgere tale attività previa abilitazione di cui all'articolo 138 del D.lgs. 101/2020;
- invia alla UOC Gestione Risorse Umane i giudizi di idoneità dei lavoratori sottoposti ad accertamento sanitario di legge;
- comunica al SPP i dati del monitoraggio biologico affinché siano inclusi fra gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione dei rischi;
- esprime parere sui DPI per quanto di competenza.

Il Medico Autorizzato

I radio-esposti di Categoria A saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria dal Medico Autorizzato che avrà una nomina specifica per questa attività da parte del Datore di lavoro.

Il Medico Autorizzato ha in carico, ai sensi del D.lgs. 101/2020, anche i radio-esposti di categoria B.

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente e Autorizzato, secondo competenza, nei casi previsti dalla normativa vigente.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il Lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico Competente;
- visita medica su richiesta del Lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Le visite mediche-comprendono gli esami clinici, biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico Competente.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) del D.lgs. 81/2008 secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del D.lgs. 81/2008.

Il Medico Competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2 dell'art. 25 del D.lgs. 81/2008, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.

Avverso i giudizi del Medico Competente ivi compresi quelli formulati in fase pre-assuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente Competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Art. 6.6.3 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della Salute e della Sicurezza durante il lavoro, preferibilmente organizzati in un Coordinamento Aziendale.

Agli RLS competono, oltre che le attribuzioni previste dal D.lgs. 81/2008, anche gli ulteriori diritti e doveri risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nell'esercizio delle loro funzioni e delle iniziative assunte, si ispirano al principio della collegialità, della cooperazione e della collaborazione con le altre componenti aziendali.

Il Datore di lavoro garantisce l'effettuazione della formazione specifica degli RLS, ai sensi D.lgs. 81/2008.

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il RLS per la sicurezza deve:

- poter accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Istituto o Unità produttiva;
- essere consultato sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al SPP, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del MC;
- essere consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi (anche su supporto informatico) e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- poter ricevere informazioni, su richiesta scritta specifica al MC, nei casi di esposizioni dei lavoratori ad agenti con effetti a lungo termine anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti (art.25, c.1, lettera g del D.lgs. 81/2008).
- ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- ricevere una formazione adeguata;
- promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipare alla riunione periodica;
- poter sottoscrivere, per presa visione e data certa, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 il DVR;
- formulare proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avvertire il DL sui rischi individuati nel corso della sua attività;
- poter fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal DL o dai Dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- non subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività; nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
- poter disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, dei mezzi e degli spazi per l'esercizio delle funzioni.

L'elezione o la designazione del Rappresentante dei lavoratori deve essere oggetto di comunicazione all'INAIL a cura della UOC Gestione Risorse Umane.

Il RLS risulta incompatibile, nell'esercizio delle proprie funzioni, con la nomina a Responsabile o Addetto al SPP.

Le comunicazioni istituzionali con i RLS devono avvenire ad opera della UOC Gestione Risorse Umane. Richieste di chiarimenti, verifiche, di intervento ecc, da parte degli RLS saranno indirizzate con lettera protocollata all'UOC Gestione Risorse Umane che la inoltrerà al Direttore Generale, il quale provvederà a fornire indicazioni per l'avvio dell'istruttoria e per il conseguente riscontro.

La risposta ufficiale ai RLS avverrà tramite lettera protocollata a cura dell'UOC Gestione Risorse Umane.

Art. 6.6.4 - Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio

Il Responsabile Tecnico per la Sicurezza Antincendio (RTSA):

- Pianifica, verifica e coordina le attività necessarie al mantenimento e/o al raggiungimento dei livelli di sicurezza antincendio previsti dalla legislazione e dalle norme di settore;
- riceve ed organizza la documentazione in materia di Prevenzione Incendi;
- supporta il Datore di lavoro, il Delegato per la sicurezza o Dirigente nell'organizzazione dei rapporti con servizi pubblici competenti in materia di lotta antincendio e gestione dell'emergenza incendi;
- Collabora con il SPP e con Esperto di Radioprotezione alla redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione, allegato al DVR.

Art. 6.6.5 - Addetti Emergenze e Primo Soccorso

Gli Addetti Emergenze sono i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Sono persone designate dal Datore di lavoro con provvedimento espresso, quale Deliberazione del Direttore Generale. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda.

Gli addetti alla gestione dell'emergenza ed antincendio aziendale hanno il compito di:

- verificare e monitorare la funzionalità delle vie e le uscite di emergenza presenti, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio;
- verificare che la Segnaletica sia visibile ed integra;
- verificare che le luci di emergenza siano funzionanti;
- verificare che i mezzi di estinzione siano accessibili;
- segnalare i malfunzionamenti;
- collaborare con i Vigili del Fuoco in caso di incendio;
- realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di sicurezza convenuti all'interno dell'attività;
- assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di sicurezza convenuti all'interno dell'attività;
- garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio in conformità ai criteri di sicurezza convenuti all'interno dell'attività.

Art. 6.6.6 - Esperto in Radioprotezione

L'esperto di radioprotezione è la persona, incaricata dal Datore di lavoro, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 101/2020 per gli adempimenti di cui all'articolo 130 dello stesso decreto. Egli possiede i requisiti professionali necessari per sovrintendere alla radioprotezione del Lavoratore. In particolare redige per conto del Datore di lavoro la relazione di valutazione dei rischi di cui all'art. 109 del D.lgs. 101/2020 per gli aspetti relativi alle esposizioni alle radiazioni ionizzanti, svolge l'attività di sorveglianza fisica della radioprotezione dei lavoratori e ambientale nei luoghi di lavoro. Fornisce indicazioni al Datore di lavoro in merito all'ottimizzazione della protezione dei lavoratori e provvede alla valutazione delle dosi individuali da esposizioni esterne, delle dosi efficaci impegnate nonché alla valutazione della dose equivalente al cristallino. Predispone norme interne di protezione e sicurezza adeguate alle aree di rischio di radiazioni.

Esegue altresì la valutazione dei rischi; in relazione agli appalti di lavori, servizi e forniture, se di competenza, affidati ad imprese e lavoratori autonomi, finalizzata alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008 avente ad oggetto le misure di prevenzione adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Art. 6.6.7 - Specialista in Fisica Medica

Lo Specialista in Fisica Medica fornisce consulenza specialistica, ove opportuno, sulle questioni riguardanti la fisica delle radiazioni in relazione al rispetto del principio di ottimizzazione della dose nell'ambito delle

Il presente documento è proprietà dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e ne è vietata ogni forma di divulgazione non espressamente autorizzata

esposizione mediche. L'attività è disciplinata dall'art. 160 del D.lgs.101/2020. In particolare ha in via esclusiva la responsabilità della misura e della valutazione delle dosi assorbite dai pazienti nell'ambito delle esposizioni nonché la responsabilità della scelta della strumentazione da impiegarsi nell'ambito della dosimetria sul paziente e dei controlli di qualità da effettuarsi sulle attrezzature medico-radiologiche.

Esegue altresì la valutazione dei rischi, in relazione agli appalti di lavori, servizi e forniture, se di competenza, affidati ad imprese e lavoratori autonomi, finalizzata alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008 avente ad oggetto le misure di prevenzione adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Art. 6.6.7 - Esperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica

L'Esperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica è figura nominata con atto formale dal DL, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 14 gennaio 2021, per gli adempimenti previsti al punto E) dello stesso decreto. Congiuntamente al Medico Radiologo Responsabile della Sicurezza clinica e dell'efficacia Diagnostica dell'apparecchiatura redige, il Regolamento di sicurezza del SITO RM, fatte salve le responsabilità di legge relative alla progettazione, realizzazione e collaudo di opere ed impianti, l'ERSRM approva il progetto definitivo ai fini della conformità ai requisiti di sicurezza di cui ai presenti Standard.

Esegue altresì la valutazione dei rischi, in relazione agli appalti di lavori, servizi e forniture, se di competenza, affidati ad imprese e lavoratori autonomi, finalizzata alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008 avente ad oggetto le misure di prevenzione adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Art. 6.6.8 - Addetto Sicurezza Laser

L'Addetto Sicurezza Laser ha la responsabilità, per conto del Datore di lavoro, della sorveglianza sull'attuazione delle norme di corretto utilizzo del laser ai fini della sicurezza nel loro impiego. Redige il regolamento di sicurezza Laser.

Esegue altresì la valutazione dei rischi, in relazione agli appalti di lavori, servizi e forniture, se di competenza, affidati ad imprese e lavoratori autonomi, finalizzata alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008 avente ad oggetto le misure di prevenzione adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Art. 6.6.9 - Riunione periodica

Il Datore di lavoro, direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- il Datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- il Medico Competente;
- il Medico autorizzato;
- l'Esperto di Radioprotezione (previsto anche dal D.lgs. 101/2020);
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Nel corso della riunione il Datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- il documento di valutazione dei rischi;
- l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei Dirigenti, dei Preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:

- codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Il presente documento è proprietà dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e ne è vietata ogni forma di divulgazione non espressamente autorizzata

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Art. 7 - Disposizioni finali

La revisione o l'aggiornamento del presente Regolamento sono predisposti dal RSPP, che si avvarrà di tutte le funzioni Aziendali interessate quali, a mero titolo esemplificativo: Dirigenti e Preposti dei Servizi dell'area interessata dall'aggiornamento, Risk Manager, Medico Competente, etc.

L'Ufficio Accreditamenti e riconoscimento IRCCS assicurerà la verifica della stesura del documento secondo i criteri previsti dal Sistema di Gestione Qualità dell'Istituto l'invio della versione definitiva alla Direzione Strategica per l'iter di verifica finale da parte dei Direttori di Area e la conseguente approvazione da parte del Direttore Generale.